

ARPA PUGLIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale – Dirigente Ambientale Chimico.

Visto l'art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”*, il quale prevede che: *“In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”*;

- Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 *“Piano per l'assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui all'art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”*
- Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto *“Piano per l'assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui all'art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”*, con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo indeterminato di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui all'art.1 comma 8.1 della L. 151/2016 (cd. *“Piano Taranto”*);
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 698 del 31/12/2019 di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2020 – 2022 (P.T.F.P. 2020 – 2022);
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 20 del 24/01/2020;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*
- Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali*)
- Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*

- Visto il CCNL 8/6/2000 relativo all'Area della Dirigenza dei ruoli S.P.T.A. del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Visto il D.P.R. 10/12/1997, n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", per quanto applicabile;
- Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 24/01/2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Ambientale Chimico, di cui 3 unità da assegnare alle sedi dell'Agenzia secondo quanto sarà definito in sede di esecuzione delle assunzioni, in attuazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (nel seguito anche P.T.F.P.) 2020 - 2022, adottato con la D.D.G. n. 698 del 31/12/2019, e n. 1 unità da assegnare al Dipartimento provinciale di Taranto per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151, in attuazione della D.D.G. 311/2018.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); i posti, pertanto, si intendono riferiti ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

Il numero dei posti a concorso potrà subire delle variazioni, ivi inclusa la revoca ovvero la non prosecuzione dell'espletamento della presente procedura, a seguito dell'espletamento, con copertura di posti, della procedura di mobilità volontaria, intercompartimentale ed interregionale, indetta contestualmente alla presente, come previsto nella citata DDG n. 20/2020. In tal caso, si precisa fin d'ora che nei candidati non potrà sorgere alcun diritto o pretesa, qualora il posto venga coperto mediante il previo esperimento della sopra citata procedura di mobilità di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Il trattamento giuridico ed economico spettante sarà pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti del Ruolo Tecnico dell'Area della Dirigenza SPTA 08/06/2000 tuttora vigente per la Dirigenza del Ruolo Tecnico, con gli adeguamenti ad oggi intervenuti e fatte salve le modifiche che interverranno successivamente all'approvazione del presente atto.

ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

• REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
- d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
- e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;

- f) nei casi sub b), c) e d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- g) Avere l' idoneità fisica all' esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente bando. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato, a cura dell' Agenzia, prima dell' immissione in servizio;
- h) Godimento dei diritti civili e politici;
- i) Non essere stato escluso dall' elettorato politico attivo;
- j) Posizione regolare nei confronti dell' obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- k) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell' art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
- l) Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal servizio;
- m) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell' art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell' art. 3 del d. lgs. 39/2013);
- n) Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
- o) Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.).

• **REQUISITI SPECIFICI**

Per la partecipazione al presente concorso pubblico, sono richiesti i seguenti requisiti specifici, a pena di non ammissione:

- a) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di Laurea (DL) in Chimica o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche o in Chimica Industriale di cui all' ordinamento previgente al D.M. 509/99;
 - Laurea Specialistica in una delle seguenti classi: classe 62/S Scienze chimiche o classe 81/S Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale;
 - Laurea Magistrale (LM) in Scienze Chimiche (classe LM-54), conseguita secondo l' ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04;
 - Laurea Magistrale (classe LM 71) Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale;
 - Ovvero altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
 - L' equipollenza o equivalenza¹ dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati

¹ Valutare l' equipollenza e l' equiparazione tra titoli italiani significa identificare un' equivalenza esistente tra titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via. Considerando le numerose modifiche che il sistema accademico ha conosciuto negli ultimi decenni, per un laureato che intenda presentare domanda per un concorso pubblico, può essere indispensabile valutare l' equipollenza o l' equiparazione del titolo per stabilire la propria idoneità a partecipare. Il Miur stabilisce, tramite specifici criteri e riferimenti normativi, l' equipollenza e l' equiparazione tra titoli in modo univoco e facilmente consultabile, con lo scopo di evitare errori e omissioni.

Si distingue tra:

- Equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento:
- per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233) sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente; La tabella riporta nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato

gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l'equipollenza o l'equivalenza. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano

b) Iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei Chimici da almeno 6 mesi prima della data di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

c) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità richiesta dal bando, prestato in Aziende o Enti che applicano il CCNL Sanità nella posizione funzionale cat. D o D Senior (ex settimo, ottavo livello e D Super) ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello o corrispondenti categorie di altre pubbliche amministrazioni tra quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Sono, altresì, ammessi:

equipollente, nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di concorso, nella terza i riferimenti normativi. Si precisa inoltre che: l'equipollenza non è reciproca, ma a senso unico", vale a dire che se un titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è automaticamente equipollente a x.

Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z).

- equiparazioni dei diplomi di laurea (corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma): diplomi di laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al Decreto ministeriale 509 del 1999) equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (Decreto ministeriale 509 del 1999) e magistrali (Decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. Per ogni diploma di laurea del vecchio ordinamento, sono presenti i riferimenti ai decreti che indicano l'equiparazione con le attuali classi di laurea di secondo livello.

- Equiparazione delle lauree specialistiche alle lauree magistrali si veda sempre il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con la tabella allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. Equiparazioni tra lauree triennali, si precisa che con apposito e distinto DI 9 luglio 2009 (pubblicato sulla GU n.233 del 7 ottobre 2009), sono state equiparate le classi delle lauree triennali ex DM 509/99 alle corrispondenti classi di laurea ex DM 270/2004.

- Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- Nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);

- Nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4;

- Nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3;

- Nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99 o all'ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Nelle tabelle, allegata ai singoli decreti interministeriali, viene di norma identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo e le leggi di riferimento che decretano l'equivalenza e l'equiparazione.

- coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche e strutture private per un periodo non inferiore a cinque anni, operanti in ambiti di competenze e discipline attinenti i compiti istituzionali dell'ARPA Puglia, con mansioni di natura tecnico-ambientale;

- i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche che abbiano svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali di natura tecnico-ambientale in ambiti di competenze e discipline attinenti i compiti istituzionali dell'ARPA Puglia.

- i soggetti in possesso di esperienze lavorative di durata almeno quinquennale con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività lavorative documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo del ruolo medesimo.

2) I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti e dichiarati **alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e, comunque, alla data di presentazione della stessa da parte del candidato se antecedente**, fatto salvo quello dell'idoneità fisica alla mansione che deve sussistere all'atto dell'accertamento da eseguirsi in fase preassuntiva a cura dell'ARPA Puglia. La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla procedura concorsuale. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

3) In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente, **a pena di non ammissione**, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A).

2. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

3. Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale ed il modello del curriculum formativo-professionale (Allegato B), allegati al presente bando, dovranno essere indirizzati al Direttore Generale dell'ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrati mediante una delle seguenti modalità:

a) A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, riportante nell'oggetto la dicitura *“Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale – profilo di Dirigente Ambientale Chimico”*. La validità dell'istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) **esclusivamente personale, a pena di non ammissione**. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L'invio deve avvenire in un'unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:

- Domanda di partecipazione;
- Cartella (zippata) con tutta la documentazione.

La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;

c) Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura *“Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale – profilo di Dirigente Ambientale Chimico”*.

- 4) E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
- 5) La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'estratto del presente concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
- 6) L'eventuale invio, o riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell'Amministrazione è priva di effetto.
- 7) Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
- 8) L'Agenzia non assume responsabilità:
- a) per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente e per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della documentazione.
- 9) Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, **non rimborsabile**, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell'ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento "Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 4 unità di personale di Dirigente Ambientale - Chimico, nonché cognome e nome del candidato.
- 10) Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena l'esclusione dalla predetta procedura.

ARTICOLO 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi, redatta secondo l'allegato modello A, **debitamente datata e firmata**, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue:
- a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- b) Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
- c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
- d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
- e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
- f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- g) Avere l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente bando;
- h) il godimento dei diritti civili e politici;
- i) Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- j) Avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- k) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

- l) Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal servizio;
- m) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell'art. 35 bis c. 1 lett. b)² del d. lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/2013)³;
- n) Non trovarsi nella condizione di inconfiribilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
- o) Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.)
- p) il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal bando
- q) aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto;
- r) accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione consultabile all'indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione concorsi;
- s) autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

2 D.Lgs. n. 165/2001 Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) comma 1, lett. b): Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati

³ D. lgs. n. 39/2013 – art. 3 Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconfiribilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconfiribilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

t) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA per tutte le comunicazioni inerenti il concorso;

u) aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell'ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento: Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale – profilo di Dirigente Ambientale Chimico;

v) essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all'80% e non essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell'art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;

w) L'eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove concorsuali e i tempi aggiuntivi necessari;

x) L'indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse all'indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda;

y) avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (ai fini dell'espletamento delle relative prove nell'ambito della prova orale e fermo restando il superamento della prova scritta e della prova pratica).

2. I cittadini non italiani degli Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente comma 1 devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:

a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

2. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva e successivamente per l'eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.

3. La domanda di partecipazione e il curriculum formativo professionale saranno ricevuti nel rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni penali previste dall'articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1) A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:

A. Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;

B. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

C. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

D. Documentazione relativa al possesso di titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

E. Pubblicazioni, le quali devono essere edite a stampa e prodotte in originale ovvero in fotocopia autocertificata;

F. Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno produrre ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito (ad esempio, eventuale certificazione Linguistica di Livello B2 rilasciata da English Speaking Board – ESB - Ente di certificazione riconosciuto dal MIUR, patente europea del Computer, etc.);

- G. Ricevuta del versamento di € 10,00, a titolo di contributo di partecipazione alla procedura concorsuale, non rimborsabile, con indicazione dettagliata della procedura cui il versamento si riferisce. Tale versamento, intestato all'ARPA Puglia – Corso Trieste, n. 27 - Bari, può essere effettuato sul c/c bancario aperto presso la filiale 09400 della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento.
2. Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta semplice, datato e firmato (firma da apporre per esteso) e debitamente documentato. In assenza di adeguata documentazione da produrre come specificato ai punti successivi, i contenuti del curriculum potranno essere valutati soltanto se autocertificati dal candidato mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o, comunque, riportare nella citazione il link internet da cui possono essere visionate, fermo restando la facoltà per la Commissione di svolgere tutte le ulteriori verifiche necessarie.
5. Ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*". Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
6. Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, tale dichiarazione deve essere resa nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo quanto disposto dall'art.75 dello stesso Decreto.
7. Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. L'interessato che si avvalga della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve allegare alla stessa copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
8. In particolare nel caso in cui il candidato debba autocertificare attività lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni o aziende private lo stesso dovrà indicare:
- a) denominazione dell'ente/amministrazione/azienda presso cui l'attività lavorativa è stata svolta;
 - b) il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
 - c) profilo professionale/ qualifica professionale/livello/categoria;
 - d) periodi di servizio con esatta indicazione della data di inizio e termine del rapporto di lavoro con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro;
 - e) tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaboratore, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
 - f) impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale specificando la percentuale oraria rispetto alla prestazione lavorativa full-time).
9. L'ARPA Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, che devono contenere, con esattezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l'Agenzia sia posta nella condizione di poter determinare, con certezza, il possesso dei requisiti o la valutabilità dei titoli presentati.
10. L'interessato deve allegare, a pena di non ammissione alla procedura concorsuale, copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
11. Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad altra Amministrazione o a documenti allegati alla domanda di partecipazione di altre procedure concorsuali o selettive.
12. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, la non ammissione alla procedura concorsuale le domande e il curriculum formativo – professionale privi di firma.

ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. L'ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
2. Costituiscono motivi di non ammissione:
 - A) La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza previsto dal bando;
 - B) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
 - C) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli previsti dal bando;
 - D) La mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione;
 - E) La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento;
 - F) La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale;
 - G) La mancata presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato.
 - H) L'omesso versamento entro i termini di scadenza del bando della tassa di partecipazione alla procedura concorsuale.
3. Sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. Può anche essere disposta l'ammissione con riserva qualora sussista la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione senza ritardare l'espletamento della procedura. L'eventuale ammissione rimane sospesa sino allo scioglimento della riserva medesima.
5. L'esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato e sarà pubblicata sul sito web dell'Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica tutti gli effetti.

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

1. Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato può indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine delle comunicazioni relative alla presente selezione. A tale proposito, si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo P.E.C. nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale verrà effettuata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato. Per gli altri candidati, per ogni comunicazione, compresa la non ammissione, si farà riferimento all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, quello di residenza se non indicato diverso domicilio.

ARTICOLO 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia e sarà composta, oltre che dal Segretario, da membri esperti nella disciplina oggetto del concorso: il Presidente, 2 componenti effettivi e 2 supplenti.
2. La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, ai fini dell'espletamento delle relative prove.
3. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il personale messo a propria disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - PRESELEZIONE

- 1) Al fine di garantire una gestione efficace del concorso, in caso di ricezione di un numero elevato di domande l'ammissione alla prova scritta può essere subordinata al superamento di una preselezione per accertare l'attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso. La prova potrà essere effettuata direttamente dall'Agenzia ovvero con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.

- 2) Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%. Si rammenta che l'eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non ammissione al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da **apposita certificazione**, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., **che il candidato dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione.**
- 3) Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando e che rientrano nell'elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova preselettiva.
- 4) La preselezione non costituisce prova d'esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito
- 5) **La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d'esame. Le indicazioni circa le modalità di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.**
- 6) Prima dell'espletamento della prova preselettiva la Commissione stabilirà il numero dei candidati che saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia alla sezione concorsi e, in ogni caso, dalla Commissione prima dell'espletamento della prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi all'ultimo posto utile.
- 7) Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione esaminatrice e comunicati ai candidati prima dell'inizio della prova medesima.
- 8) Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia www.arpa.puglia.it sezione "concorsi", con un preavviso di **almeno 15 giorni** rispetto alla data di effettuazione. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.**
- 9) I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità. **Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a sostenere la prova preselettiva.**
- 10) La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza maggiore, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
- 11) I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
- 12) L'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all'80% nonché la data, il luogo e l'ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione "concorsi". **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.**
- 13) Nel caso in cui la Commissione non ritenga di procedere alla prova preselettiva, saranno ammessi alla prova scritta tutti i candidati aventi i requisiti per l'ammissione.

ARTICOLO 10 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE

1. Il diario delle prove d'esame, scritta, pratica e orale, nonché la sede di espletamento sarà comunicato ai candidati ammessi esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.arpa.puglia.it/web/guest/concorsi, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall'inizio della prova scritta e della prova teorico-pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall'inizio della prova orale, con valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito.

2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

3. Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si presenterà a sostenere una delle prove previste sarà considerato rinunciatario, né è consentita l'ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.

4. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

5. I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte normative non commentati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. **I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.**

ARTICOLO 11 – PUNTEGGI E PROVE DI ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

a) **30 punti per i titoli**, così suddivisi: titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale.

b) **70 punti per le prove d'esame.**

2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) **30 punti per la prova scritta;**

b) **25 punti per la prova teorico-pratica;**

c) **15 punti per la prova orale.**

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a. 14 punti per i titoli di carriera;

b. 5 punti per i titoli accademici e di studio;

c. 5 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

d. 6 punti per il curriculum formativo e professionale.

4. Per la valutazione dei **titoli di carriera**, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) servizi di ruolo prestati presso le ARPA:

1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,50 per anno;

2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,75 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento rispetto al punteggio di cui al punto sub 2);

b) servizio svolto quale chimico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche, anche dirigenziali, secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,75 per anno;

c) **TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 5 PUNTI.** I titoli accademici e di studio saranno valutati come segue:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) Voto del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura (massimo 1,50 punti) attribuiti nel seguente modo:

A. Da 100 a 105 punti 0,50

B. Da 106 a 110 punti 1,00

C. 110 e lode: punti 1,50

e) Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00.

f) Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 2,00

g) Master universitario 120 c.f.u. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50

h) Master universitario 60 cfu di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00

i) Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 1,00

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALLE MATERIE DEL BANDO: 5 PUNTI.

Per la valutazione delle pubblicazioni, la Commissione deve considerare l'originalità della produzione scientifica con specifico riferimento alle materie del bando, all'importanza delle riviste, alla continuità ed

ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire e all'eventuale collaborazione di più autori;

La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

☒ Della data di pubblicazione dei lavori;

☒ Del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici si considerano applicabili i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. n. 483/1997⁴.

Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
4)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX. 6 PUNTI.

Nel curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera, specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire e allo svolgimento di attività contenenti gli elementi enucleati nell'articolo precedente, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

In tale categoria, rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie di cui al presente bando con riferimento alla durata.

- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro.: **punti 1,0 all'anno;**
- Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: **punti 0,3 per certificazione** (max. 1 certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche);

⁴ b) pubblicazioni: 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato; 2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione: a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura concorsuale se effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,5 a corso;
<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura concorsuale se effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2 a corso;
<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura concorsuale se effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e fino a 30 ore: punti 0,1 a corso;
<ul style="list-style-type: none"> • Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti Pubblici o privati: 0,05 a mese per un massimo di 0,6 punti all'anno;
<ul style="list-style-type: none"> • Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1

7. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova teorico-pratica ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **21/30**.

Il superamento della prova teorico-pratica e la conseguente ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **18/25**.

8. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno **11/15**.

9. Le prove di esame per il profilo professionale a concorso sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione/elaborato/tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica relativi alle materie di seguito indicate:

- a) Legislazione, linee guida, manuali, tecniche organizzative relative all'accreditamento dei laboratori di prova e Sistemi di Gestione della Qualità
- b) Normative di sicurezza nella gestione ed organizzazione dei laboratori di prova
- c) Normativa ambientale comunitaria, nazionale, e regionale
- d) Campionamento e di analisi chimica delle matrici ambientali: aria, emissioni, acqua, suolo, sedimenti e rifiuti con particolare riferimento a metodi di prova previsti dalla legislazione vigente e/o riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- e) Organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti territoriali e locali, con particolare riguardo alle competenze in materia ambientale ed alle funzioni delle Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente (ARPA) e del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

PROVA PRATICA: Elaborato tecnico per la organizzazione di campionamento, esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio, a seguito di evento critico ambientale. Valutazione della qualità dei dati prodotti dal laboratorio e riscontro con i limiti di legge; predisposizione di comunicazioni/azioni conseguenti.

PROVA ORALE: colloquio, sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica, mirante ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati nonché l'orientamento all'attività gestionale, di progetto e all'attitudine ad organizzare il lavoro in squadra, per processi, e per obiettivi.

Oltre alle materie oggetto di prova scritta e pratica il colloquio potrà vertere anche su:

- a) Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7;
- b) Fondamenti del procedimento amministrativo ex Legge n. 241/1990 e s.m.i. e altra normativa collegata;
- c) Performance nella pubblica amministrazione;
- d) Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- e) Normativa sulla trasparenza amministrativa;
- f) Normativa sulla prevenzione della corruzione

In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame, formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in una delle prove di esame.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni

3. Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvede all'approvazione degli stessi e della graduatoria di merito; sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

4. Le assunzioni dei vincitori e l'immissione in servizio degli stessi saranno effettuate sulla base delle esigenze e delle compatibilità economiche-finanziarie dell'Agenzia;

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI

1. Dopo l'approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le sedi di assegnazione e le decorrenze assunzionali per ciascuna di esse e per ogni anno.

2. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell'immissione in servizio, con la decorrenza stabilita dall'Amministrazione, i candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.

3. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza dall'assunzione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 D.P.R. N. 445/2000⁵:

a) Accettazione all'assunzione a tempo pieno e indeterminato;

b) I documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e preferenza a parità di valutazione. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l'accettazione dell'assunzione o della presentazione della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall'assunzione.

4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l'accettazione dell'assunzione o della presentazione della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall'assunzione.

5. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch'esso la decadenza dall'assunzione.

6. I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53⁶ (Incompatibilità, cumulo di impieghi

⁵ art. 40 D.P.R. n. 445/2000 - 01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

⁶ Art. 53 D. Lgs. 30/03/2001, n.165: 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

e incarichi) del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i. nonché nelle altre situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013.

7. L'ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

8. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

9. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

10. Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. di riferimento in vigore al momento dell'assunzione. Il dipendente consegue l'assunzione a tempo indeterminato a seguito del superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione in prova.

11. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l'attività presso la sede di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente procedura concorsuale ai soli fini della gestione della procedura e dell'instaurazione del rapporto conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n. 679/2016 tra i quali il diritto di:

- Accedere ai dati che lo riguardano;
- Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
- Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all'oblio.
- Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

4. Il titolare del trattamento è l'ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.

ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (*"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*) è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA

1. Il Direttore Generale dell'ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura.

2. L'assunzione dei vincitori della presente procedura ovvero la sua prosecuzione è subordinata all'esito della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i... Il numero dei posti messi a concorso potrà, infatti, essere ridotto, fino alla totale soppressione, a seguito dell'eventuale esito positivo della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., contestualmente avviata.

3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, infine, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere la procedura nonché di non procedere all'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili ivi inclusa l'eventuale, insufficiente effettiva dotazione finanziaria disposta a favore di ARPA Puglia ai sensi della D.G.R. n. 1830/2017 sopra richiamata.

ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Le disposizioni contenute nel bando di concorso costituiscono il regolamento speciale della procedura; con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte dei candidati, l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della stessa.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.

3. Le istanze di partecipazione al concorso **già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Concorsi non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli**

interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 – 502 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

ART. 18 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

1. La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della deliberazione di approvazione degli atti e della graduatoria di merito. Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente; i documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

2. I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A/R, con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso ovvero tramite posta elettronica certificata.

ARTICOLO 19 – PUBBLICITA'

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione "Concorsi") a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

ALLEGATO A
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

AL DIRETTORE GENERALE dell'ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
_____ e residente in _____ (provincia
di _____) alla Via/Piazza _____ n. _____, C.A.P. _____
domiciliato in _____ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza
_____ C.A.P. _____ Codice Fiscale
_____ Telefono _____ FAX
_____ Cellulare _____ E- mail
_____ P.E.C. _____

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale – profilo di Dirigente Ambientale Chimico, bandito con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ e pubblicato sul B.U.R.P. n. _____ del _____ e sulla G.U.R.I. - Sezione concorsi N. _____ del _____.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/200, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA DI

- essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente:
_____ ; *(specificare quale)*
- Godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

- Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) _____;
- Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001) _____;

- Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - Avere l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente bando.
 - Avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
 - Essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
 - Essere In possesso dei seguenti titoli, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e s.m.i.
-
-

- Non avere riportato, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal servizio;
- Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell'art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/2013);
- Non trovarsi nella condizione di inconfiribilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
- Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.)
- Aver preso completa visione del presente bando e accettare espressamente tutto quanto in esso previsto;
- Accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione consultabile all'indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione concorsi;
- Autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- Autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA per tutte le comunicazioni inerenti il concorso;

Aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell'ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757,

Essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80% e di non essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell'art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;

La condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi _____

Avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (ai fini dell'espletamento delle relative prove nell'ambito della prova orale e fermo restando il superamento della prova scritta e della prova pratica).

Essere in possesso del seguente titolo di studio _____ conseguito il _____ presso l'Università degli Studi di _____ con la votazione di _____

Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa (*specificare gli estremi*): _____

Essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei Chimici _____ dal _____

Essere iscritto al corrispondente albo professionale (indicare il Paese dell'Unione Europea) _____, **fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'eventuale assunzione in servizio.**

Essere in possesso di anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima disciplina oggetto del bando prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale cat. D o D Senior (ex settimo, ottavo livello e D Super) ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello o corrispondenti categorie

di altre pubbliche amministrazioni tra quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. maturata presso _____ dal _____ al _____

Aver ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche o strutture private per un periodo non inferiore a cinque anni, operanti in ambiti di competenze e discipline attinenti i compiti istituzionali dell'ARPA Puglia, con mansioni di natura tecnico-ambientale _____

Essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche che abbiano svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali di natura tecnico-ambientale in ambiti di competenze e discipline attinenti i compiti istituzionali dell'ARPA Puglia _____

Essere in possesso di esperienze lavorative di durata almeno quinquennale con rapporto di lavoro dipendente, libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività lavorative documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente _____ profilo _____ del _____ ruolo medesimo _____

I CITTADINI NON ITALIANI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E I CITTADINI NON COMUNITARI DEVONO, INOLTRE, DICHIARARE, A PENA DI NON AMMISSIONE:

- A) DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA;
 B) DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO RICONOSCIUTO IN ITALIA.

Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Di non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative al presente avviso di mobilità al seguente indirizzo:

Città _____ Prov. _____
 Via/Corso/Piazza _____ n. _____ C.A.P. _____
 _____ recapito telefonico _____ fax _____ cell. _____
 _____ posta elettronica

_____ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra dichiarati.

Di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del citato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura.

Allega:

- Elenco in carta semplice dei titoli allegati
- Copia del documento di identità
- Curriculum formativo e professionale
- Attestazione della ricevuta di pagamento della tassa di mobilità

○ _____




Data _____

FIRMA PER ESTESO

ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE

(Sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)

Il / La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data di nascita	Comune di nascita		Prov.
Codice fiscale			
Cittadinanza			
Indicare una delle opzioni di cui alle lettere C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> di cui all'art. 3 del bando			
Indirizzo di residenza			Numero civico
Comune di residenza		Prov	CAP
Indirizzo di domicilio			Numero civico
Comune del domicilio		Prov	CAP
 Telefono	 Indirizzo di posta elettronica		
cellulare	 Indirizzo di posta elettronica certificata		

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presenta il seguente curriculum formativo-professionale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato **di N. 4 unità** di personale **di Dirigente Ambientale - Chimico** bandito con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del _____.

In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali (valutabili ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220):

A) TITOLI DI CARRIERA

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

D) ALTRI TITOLI

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____

F I R M A _____